



# Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

## ELEZIONI EUROPEE ED AMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 VERBALE DI RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI E GRUPPI POLITICI PARTECIPANTI ALLA COMPETIZIONE PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

--- ==O== ---

L'anno 2014, addì 24 aprile, alle ore 11:00 presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, alla presenza del Prefetto Dr. Antonio Reppucci e del Dirigente dell'Ufficio Elettorale provinciale - Viceprefetto - Dr.ssa Flavia De Sario si sono riuniti i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dei partiti e dei gruppi politici partecipanti alla competizione, al fine di concordare i limiti della propaganda elettorale, in vista delle elezioni Europee ed Amministrative del 25 maggio 2014.

Partecipano alla riunione:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Dr. Antonio Reppucci        | - Prefetto                                       |
| - Dr.ssa Tiziana Tombesi      | - Viceprefetto Vicario                           |
| - Dr.ssa Flavia De Sario      | - Dirigente dell'Ufficio Elettorale provinciale; |
| - Dr. Francesco Barba         | - Questura di Perugia;                           |
| - Cap. Domenico Mastrogiacomo | - Comando Provinciale CC di Perugia;             |
| - Col. Vincenzo Tuzzi         | - Comando Provinciale GDF di Perugia;            |
| - Comm. C. Marco Fratoni      | - Comando Provinciale CFS di Perugia             |
| - Sig.ra Maria Montepeloso    | - Comune di CORCIANO                             |
| - Dr.ssa Anna Astri           | FOLIGNO  |
| - App.to Paolo Biagetti       | FOLIGNO  |
| - Sig. Sauro Brugnoli         | GUBBIO   |
| - P.M. Isabella Lucarelli     | PERUGIA  |
| - Sig.ra Giovanna Vaiani      | PERUGIA  |
| - Sig.ra Luciana Lucarelli    | PERUGIA  |
| - Sig. Mario Babucci          | PERUGIA  |
| - Sig. Maurizio Luciani       | SPOLETO  |
| - Sig.ra Lorella Petrella     | TODI   |
| - Sig. Ilio Marconi           | TODI   |
| - Sig. Claudio Pitti          | - FIAMMA TRICOLORE                               |
| - Sig. Alessandro Moio        | - FRATELLI D'ITALIA                              |
| - Sig. Alessandro Giovagnoli  | - LEGA NORD                                      |
| - Sig. Candido Balucca        | - MOVIMENTO 5 STELLE                             |



# Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - Sig. Stefano Picchi             | - MOVIMENTO 5 STELLE  |
| - Sig.ra Mascia Aniello           | - MOVIMENTO 5 STELLE  |
| - Sig. Donato Pirchi              | - MOVIMENTO 5 STELLE  |
| - Sig. Corrado Chierico           | - MOVIMENTO 5 STELLE  |
| - Sig. Marco Lilli                | - MOVIMENTO 5 STELLE  |
| - Sig. Stefano Olivo              | - MOVIMENTO 5 STELLE  |
| - Sig. Alessio Cianella           | - MOVIMENTO 5 STELLE  |
| - Sig.ra Margherita Pelliccia     | - MOVIMENTO 5 STELLE  |
| - Sig. Sergio Iandolo             | - MOVIMENTO 5 STELLE  |
| - Sig. Eugenio Lentini            | - MOVIMENTO 5 STELLE  |
| - Sig. Luigi Cesarini             | - MOVIMENTO 5 STELLE  |
| - Sig.ra Erica Chiappini          | - PERUGIA BENE COMUNE |
| - Sig. Francesco Maria Giacometti | - PARTITO DEMOCRATICO |

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Rag. Massimo Mariani


Il Prefetto rappresenta che, pur fruendo la propaganda elettorale della più ampia libertà, sempre nei limiti fissati dalla legge, è necessario raggiungere accordi tra i vari partiti e gruppi politici, in sede locale, per assicurare il normale ed ordinato svolgimento della campagna elettorale.

Sottolinea che è consentito lo svolgimento della propaganda elettorale fino **alla mezzanotte di venerdì 23 maggio 2014**, pertanto il divieto di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 deve intendersi operante dalle ore **00:01 di sabato 24 maggio 2014**.

I presenti nel prendere atto della validità degli accordi raggiunti in analoghe precedenti occasioni, concordano nel fissare le seguenti disposizioni di carattere generale, tenuto conto delle norme contenute nella legge 4.4.1956, n. 212 così come modificata dalla legge 24.4.1975, n. 130 e nella legge 10.12.1993, n. 515.

## **LEGGE 13 OTTOBRE 2010, N. 175**

Si richiama l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della campagna elettorale sulla legge 13 ottobre 2010, n. 175, recante "Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2010, n. 252, che ha introdotto una nuova figura di reato nell'ambito dei divieti posti a carico delle predette persone dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera*). In particolare, si segnala la norma contenuta nell'articolo 2 della cennata legge, che fa divieto alle persone



2



# *Prefettura di Perugia*

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

sottoposte, in via definitiva, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di svolgere attività di propaganda in qualsiasi tipo di competizione elettorale, nel periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle liste e dei candidati e la chiusura delle operazioni di voto, pena la reclusione da uno a cinque anni. La relativa condanna, anche se conseguente al c.d. patteggiamento (*art. 444 c.p.p.*), comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva, a cui consegue l'ineleggibilità del condannato per pari periodo. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini del predetto accessorio della interdizione.

## ***Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)***

Si richiama l'attenzione sulle modifiche recentemente apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n.146 (*Legge di stabilità 2014*). Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta. Individuati gli aventi diritto alle affissioni di propaganda elettorale e delimitati gli spazi destinati alla affissione del materiale di propaganda, la legge predispone speciali sanzioni da comminare a chi contravviene alle disposizioni dettate al riguardo.

In primo luogo, è posto il divieto di affiggere il materiale su spazi riservati ad altri aventi diritto e su spazi diversi da quelli appositamente predisposti, come l'affissione sugli impianti destinati all'affissione commerciale o su qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico.

Gli artt. 6, 8 e 9 della Legge 212/1956 come sostituiti dagli artt. 4, 6 e 8 dalla legge 130/1975 e l'art 7 della stessa legge 130 prevedevano sanzioni penali ora depenalizzate dall'art 17 della legge 515 del 1993 (*applicazione sanzione amministrativa pecuniaria*).

L'art. 29, comma 4, della legge 81/1993 e l'art. 15, comma 3, della legge 515/1993, dispongono, con identica formulazione, che le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale, ove individuato, e del committente responsabile.

È compito delle forze dell'Ordine e degli appartenenti alle polizie locali vigilare sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali e provvedere alle segnalazioni del caso alle amministrazioni comunali perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.





# *Prefettura di Perugia*

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

## ***Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno***

Le manifestazioni indette per le ricorrenze del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno - ricadenti nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni - purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alle ricorrenze medesime, non costituiscono forma di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

## ***AUTORITÀ GARANTE PER LA PRIVACY - UTILIZZO A FINI DI PROPAGANDA ELETTORALE DEI DATI PERSONALI DEI CITTADINI***

L'Autorità Garante per la privacy ha approvato un apposito provvedimento recante: "*Trattamento dati per attività di propaganda elettorale - esonero dall'informativa*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014 con il quale vengono ribaditi criteri e limiti ai fini del trattamento dei dati sensibili, riguardanti, fra l'altro, la propaganda elettorale e la connessa comunicazione politica, che prevede speciali casi di esonero temporaneo dall'informativa per i partiti e movimenti politici.

## ***COMIZI***

**Per lo svolgimento dei comizi nel centro urbano di Perugia (zona compresa tra Monteluca - Porta San Pietro - Porta Eburnea - Porta Santa Susanna - Fontivegge - Elce - Madonna Alta - Pian di Massiano - Santa Lucia), si stabilisce che gli interessati ne daranno preavviso al Sindaco ed al Questore almeno ventiquattro ore prima dell'effettuazione, al solo scopo di evitare la contemporaneità, dei comizi stessi, nel medesimo luogo; detto preavviso, in triplice copia, andrà presentato a mano, nei normali orari d'Ufficio, al Comune di Perugia - Ufficio elettorale, Via Scarlatti n. 43, il quale riscontrata la disponibilità del luogo, appostovi il timbro indicante il giorno e l'ora della presentazione, ne restituirà una copia al presentatore e provvederà all'immediato ed istantaneo inoltre a mezzo fax alla Questura di Perugia della copia alla medesima diretta.**

I comizi dovranno avere una durata non superiore alle due ore.

Per i comizi di personalità di particolare rilievo e per ciascun partito o gruppo politico, la durata dei comizi può essere elevata ad un massimo di tre ore per due comizi in tutta la campagna elettorale.



# *Prefettura di Perugia*

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

Per quanto concerne l'utilizzazione di Piazza IV Novembre o in alternativa della Sala dei Notari e di Piazza della Repubblica si conviene che le stesse non possano essere utilizzate rispettivamente più di due e tre volte da ciascun partito o gruppo politico nel corso dell'intera campagna elettorale, comprese le autorizzazioni, eventualmente, già concesse alla data odierna, che comunque andranno conteggiate.

I partiti o gruppi politici si impegnano sul punto che eventuali istanze per ulteriori utilizzazioni saranno avanzate e di conseguenza accolte subordinatamente alla mancanza di richieste, anche successive, di utilizzazione (*fermo restando il termine delle ventiquattro ore di preavviso*) da parte dei partiti o gruppi politici che non abbiano usufruito delle possibilità di cui sopra.

Si concorda, inoltre, l'esclusione della contemporaneità dei comizi fra Piazza IV Novembre e Piazza della Repubblica e fra Piazza IV Novembre e la Sala dei Notari, con la precisazione che la richiesta di utilizzazione di Piazza IV Novembre prevale sulle altre.

La prenotazione di Piazza IV Novembre comporta automaticamente la possibilità di utilizzazione alternativa della Sala dei Notari, se la stessa non è occupata per altre necessità.

In alternativa alla sala dei Notari può essere richiesta la sala della Vaccara se non è già impegnata, la stessa non è mai disponibile il sabato mattina per la celebrazione dei matrimoni civili.

Si decide di non utilizzare per i comizi Piazza Italia.

Per l'ultimo giorno della campagna elettorale, venerdì 23 maggio 2014, gli intervenuti concordano che l'uso del luogo individuato quale sede dei comizi elettorali venga disciplinato, in mancanza di un accordo ufficiale sottoscritto tra tutte le parti e fatto pervenire all'Ufficio elettorale del Comune, secondo un ordine determinato mediante sorteggio, da effettuarsi il giorno mercoledì 21 maggio 2014 presso la sede dell'Ufficio elettorale del Comune, tra tutti i partiti e gruppi politici che avranno presentato apposita istanza entro le ore 17:00 del giorno precedente (***martedì 20 maggio 2014***). La durata degli interventi sarà modulata in relazione al numero delle istanze che saranno presentate. Ogni partito o gruppo politico potrà presentare una sola istanza.

Si stabilisce di non far uso del contraddittorio, mentre potranno svolgersi dibattiti prestabiliti e preavvisati in locali chiusi.

I comizi non potranno iniziare prima delle ore 9:00 e protrarsi oltre le ore 23:30. Nell'ultima settimana i comizi potranno protrarsi fino alle ore 24:00. Fra un comizio ed il successivo sarà osservato un intervallo di almeno 15 minuti.

I comizi restano sospesi durante lo svolgimento di processioni religiose tradizionali, limitatamente alla zona dove si svolge la processione stessa. Durante la campagna elettorale non saranno effettuati cortei e parate.



# *Prefettura di Perugia*

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

Durante i comizi è consentita la distribuzione di volantini solo da parte dei promotori degli stessi e dei loro simpatizzanti.

I partiti o gruppi politici assumono l'impegno di dare preavviso dei comizi in tutti i Comuni della provincia alle Amministrazioni comunali ed ai Commissariati di P.S. o ai Comandi stazione dei Carabinieri almeno 24 ore prima.

## ***USO DEGLI ALTOPARLANTI, CINE GIORNALI***

Si conviene sulla possibilità di utilizzo degli altoparlanti fissi, conformemente alla pratica corrente, nei pubblici comizi all'aperto, per ampliare la voce dell'oratore, limitatamente alla piazza, alla strada o alla località ove il comizio stesso viene tenuto.

In conformità alle norme previste dalla legge n. 130 sopra citata, si conviene sull'uso di altoparlanti in movimento, al solo fine di annunciare al pubblico l'ora, il giorno ed il luogo di svolgimento dei comizi, il nome dell'oratore e succintamente l'argomento del comizio stesso con divieto di percorrere nella stessa giornata più di sei volte la stessa strada o piazza; gli altoparlanti in movimento non saranno usati prima delle ore 09:00 e dopo le ore 21:30 e non trasmetteranno laddove sia in corso un comizio di altro partito o gruppo politico.

Le stesse limitazioni valgono per gli annunci di comizi effettuati a mezzo di altoparlanti fissi.

La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlanti installati su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco competente per territorio (*combinato disposto dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, contenente modifiche alla disciplina della propaganda elettorale, e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610*); nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi. Detta autorizzazione dovrà essere rilasciata con la massima tempestività e comunque in tempo utile per consentire il concreto esercizio della propaganda elettorale.

Le intese raggiunte per i comizi si intendono applicabili anche ai cine-giornali ed alle dirette streaming.

## ***USO DELLE POSTAZIONI FISSE (GAZEBO)***

Non saranno rilasciate autorizzazioni amministrative per l'installazione di postazioni fisse per la propaganda elettorale nei centri storici. Per il restante territorio comunale le

6



# *Prefettura di Perugia*

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

autorizzazioni saranno rilasciate sulla base delle norme vigenti, fatto salvo il divieto previsto dalla legge 212/56 di effettuare affissioni di propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati con apposito atto di Giunta ed il rispetto di una distanza, tra una postazione e l'altra, non inferiore ai 50 metri. Qualora non sia possibile, per difficoltà logistiche, assicurare a tutti i richiedenti la concessione delle predette autorizzazioni, si procederà ad una turnazione che assicuri "par condicio", anche con il ricorso al sorteggio. Alla chiusura della campagna elettorale, ore 24:00 di venerdì 23 maggio 2014, dovranno essere rimosse tutte le postazioni fisse e non potranno essere concesse autorizzazioni per le postazioni mobili.

## ***USO DEI PANNELLI PUBBLICITARI MOBILI***

Si ribadisce che, per ciò che concerne l'utilizzo dei pannelli pubblicitari mobili, gli stessi possano essere utilizzati solo se in movimento, nell'ipotesi che gli stessi siano lasciati in sosta in aree pubbliche incorreranno nel predetto divieto di affissione al di fuori degli spazi consentiti. Non rientrano nel divieto le soste di carattere tecnico. Qualora la sosta sia su aree private, ma i pannelli pubblicitari siano in ogni caso visibili dall'esterno, gli stessi dovranno essere opportunamente oscurati. L'utilizzo dei pannelli mobili è vietato, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge 4.4.1956, n. 212, a partire dalle ore 00:01 di sabato 24 maggio sino al termine delle operazioni di voto (*domenica 25 maggio - ore 23:00*).

## ***DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE (ART. 9, COMMA 1, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28).***

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Con riferimento alle elezioni europee, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, indetti con D.P.R. 17 marzo 2014, e fino alla conclusione delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.



# *Prefettura di Perugia*

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

Per le elezioni comunali, ai sensi dell'articolo 29, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, tale divieto decorre dal trentesimo giorno antecedente l'inizio della campagna elettorale e, quindi, dal 26 marzo 2014, e per tutta la durata della stessa.

L'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze. L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 nasce dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione e, in tal senso vanno letti, i riferimenti a "*forme impersonali*" ed alla "*indispensabilità*" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

In tale contesto sono consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

## ***Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti anche le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia***

Si richiama l'attenzione di tutte le forze politiche sull'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, che, con riferimento alle elezioni comunali, ha introdotto, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni. Il medesimo articolo ha disposto, per le elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste. L'articolo 14 della medesima legge ha, poi, introdotto limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

\*\*\*\*\*



# Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

***Gli intervenuti, nel sottoscrivere il presente accordo, si impegnano ad osservarlo con spirito di lealtà (viene in particolare raccomandata massima correttezza nell'osservanza della disciplina concernente l'uso degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali) e a tenersi in contatto tra loro, tramite le autorità di polizia, per dirimere eventuali contrasti che sorgessero nella interpretazione dei vari punti dell'accordo stesso.***

***I presenti si impegnano, altresì, a diramare tempestivamente le necessarie istruzioni agli organi periferici dei partiti o gruppi politici, affinché le intese qui raggiunte vengano rispettate in tutti i Comuni della provincia, salvo eventuali maggiori limitazioni concordate localmente con i Sindaci. Nella circostanza si ribadisce la necessità che i Comuni approntino il necessario personale per la defissione o copertura del materiale elettorale affisso abusivamente.***

Le organizzazioni politiche regolarmente invitate che non hanno presenziato alla odierna riunione devono parimenti ritenersi vincolate agli accordi ed alle intese qui raggiunte e sottoscritte come da verbale che sarà trasmesso in copia.













